



# COMUNE DI VILLA DEL BOSCO

\*\*\*\*\*

P.zza Municipio 1 Villa del Bosco 13868 Biella  
Telefono 0163860243 – Fax 0163861305  
C.F. 80006940029 P.IVA 00433300027  
e-mail [villadelbosco@ptb.provincia.biella.it](mailto:villadelbosco@ptb.provincia.biella.it)  
pec [villa.del.bosco@pec.ptbiellese.it](mailto:villa.del.bosco@pec.ptbiellese.it)

**OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024. INDICAZIONI OPERATIVE**

Egregio Sindaco ed Egregi Consiglieri Comunali, con la presente nota si forniscono indicazioni operative relative alla propaganda elettorale, in vista delle elezioni amministrative di cui all'oggetto.

## **Divieto di propaganda e di comunicazione per tutte le pubbliche amministrazioni.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 6, della Legge n.81 del 1993, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale (10 aprile) e per tutta la durata della stessa, sussiste il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto all'art.9, comma 1, della Legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali (**mediante Decreto che verrà adottato entro e non oltre il giorno 25 aprile**) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Parimenti, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, il consiglio comunale può approvare esclusivamente atti indifferibili ed urgenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma 5, del D.lgs 267/2000.

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

## **Divieto di elargizione di contributi economici da parte delle pubbliche amministrazioni**

Ai sensi dell'art. 44, della Legge n.493/1956, durante la settimana che precede le elezioni, alle pubbliche amministrazioni pubbliche non è consentita l'erogazione di contributi economici, salvo che si tratti di elargizioni dovute in forza di legge, senza che sulla decisione e sull'entità delle stesse possa essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione.

## **Inizio propaganda elettorale e divieti**

Si ricorda che, dal 30° giorno antecedente la votazione (10 maggio), è ammessa la propaganda elettorale a mezzo di manifesti, scritti, stampati o giornali murali, nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, ovvero solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 della L.212/1956 e 29 della L.81/1993 inizia il divieto:

- della propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o drappi);

- di ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- del lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
- di svolgere propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

Non rientrano nel suddetto divieto:

- a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati e delle liste che partecipano alla consultazione;
- c) la presentazione e l'illustrazione dei loro programmi elettorali.

### **Riunioni elettorali ed utilizzo altoparlanti su mezzi mobili**

Ai sensi dell'art. 7 della L.130/1975, le riunioni elettorali possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni (10 maggio) e durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Sempre a partire dalla data del 10 maggio si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.

### **Gli eventi**

L'organizzazione di eventi durante il periodo elettorale non è espressamente vietata, ma è ammessa a condizioni talmente stringenti da risultare difficilmente conciliabili con le finalità dell'amministrazione in carica.

Secondo AGCOM, l'organizzazione di eventi nel corso del periodo elettorale è ammissibile se:

- non sia associata a forme di pubblicizzazione poste in essere dalla stessa amministrazione (condizione pressoché inaccettabile da parte del promotore: sindaco, assessore o consigliere che sia);
- oppure, laddove la comunicazione dell'evento sia caratterizzata da indispensabilità e impersonalità (condizione pressoché irrealizzabile).

### **I social media**

L'attività di propaganda elettorale svolta da singoli titolari di cariche pubbliche è consentita unicamente al di fuori dell'esercizio delle funzioni istituzionali, specie se candidati.

Laddove si accerti una correlazione tra le attività svolte dal singolo e quelle realizzate in rappresentanza dell'amministrazione (ad esempio, attraverso profili social, siti web, whatsapp, volantini elettorali), si realizza una commistione tra elementi istituzionali e propaganda elettorale, commistione che lede l'affidamento legittimo dei cittadini circa la provenienza delle informazioni ed i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

AGCOM, pertanto, ha censurato l'attività di una amministrazione che, oltre ad aver pubblicato sul profilo Twitter del sindaco i video di presentazione, in conferenza stampa, dei candidati alle elezioni politiche, ha divulgato gli stessi video attraverso il sito istituzionale del comune (AGCOM, n. 92/18/CONS).

Inoltre, l'Autorità ha ritenuto non conforme al divieto di cui all'art. 9 né la pubblicazione di manifesti nelle bacheche comunali, durante il periodo elettorale, recanti un'elencazione di "alcune tra le più importanti iniziative" assunte dall'amministrazione, né la distribuzione di volantini elettorali contenenti parti integrali della relazione di fine mandato (AGCOM, nn. 80/18/CONS e 245/19/CONS).

E' indispensabile che dai profili social del singolo politico, durante il periodo elettorale, non sia possibile accedere alla pagine web del sito istituzionale dell'amministrazione, in modo da evitare anche la sola probabilità di una commistione indebita tra le diverse forme di comunicazione.

In particolare, le comunicazioni dei titolari di cariche politiche effettuate sui profili social personali che condividono (anche a mezzo link) attività e contenuti propri dell'amministrazione, sono considerate riconducibili all'ente poiché inducono gli elettori ad attribuire all'ente stesso la provenienza delle comunicazioni (AGCOM, n. 340/21/CONS).

### **Le deroghe al divieto**

L'art. 9 della legge 28/2000 vieta le attività di comunicazione a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fatta eccezione per quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'amministrazione.

Il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale, in periodo elettorale, pertanto, può essere eccezionalmente derogato nei casi in cui la comunicazione sia caratterizzata contemporaneamente dai due requisiti dell'impersonalità e dell'indispensabilità. Solo la presenza di entrambi i requisiti rende legittima l'attività di comunicazione dell'ente.

L'impersonalità dell'attività di comunicazione richiede che la stessa non sia riconducibile ad un soggetto determinato o determinabile. La comunicazione è impersonale se proviene da attività istituzionali dell'amministrazione e non si sovrappone, né interagisce in alcun modo, con l'attività di comunicazione svolta dai politici.

Il divieto persegue lo scopo di evitare, durante il periodo elettorale, che la comunicazione istituzionale sia personalizzata, cioè sia tale da consentire all'amministrazione di utilizzare indebitamente il ruolo istituzionale e le risorse pubbliche per svolgere surrettiziamente propaganda in favore di "alcuni candidati". Il requisito dell'impersonalità non consente mai al candidato di fare uso, ad esempio, del logo del comune o di altri simboli di riconoscimento dell'ente.

Il requisito di indispensabilità, invece, è connesso all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative. Durante il periodo elettorale, sono ammesse forme di comunicazione strettamente correlate all'esposizione delle attività amministrative vere e proprie, riconducibili alla mera gestione amministrativa.

Inoltre, sono ammesse quelle forme di comunicazione strettamente necessarie, non differibili, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale.

Il requisito dell'indispensabilità è associato a quello dell'indifferibilità dell'attività di comunicazione. Sussistono entrambi i requisiti quando vi sono esigenze di urgenza o improcrastinabilità: le comunicazioni non possono essere diffuse al di fuori del periodo elettorale.

La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, se indispensabile e indifferibile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'amministrazione, in ogni caso, deve essere svolta in forma impersonale.

### **Inizio del divieto di propaganda**

Ai sensi dell'art. 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212, dal giorno antecedente quello della votazione, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

A disposizione per eventuali chiarimenti  
Distintamente saluto.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Letizia Antonella Spezzi